

**FEDER.M.O.T.**  
**Federazione Magistrati Onorari di Tribunale**  
00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5  
Tel. 328.6264445 Fax 06.62204955  
[www.federmot.it](http://www.federmot.it)  
Codice fiscale: 97248850584

Roma, 3 febbraio 2017

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**E-mail: [ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it](mailto:ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it)**  
**[centromessaggi@governo.it](mailto:centromessaggi@governo.it), [usg@mailbox.governo.it](mailto:usg@mailbox.governo.it)**  
**Fax 06.67796623 - 06.68997064**

**Al Signor Ministro della Giustizia**  
**E-mail: [centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it)**  
**Fax 06.68897951**

**Alla Commissione di Garanzia sullo sciopero**  
**Email: [segreteria@commissionegaranziasciopero.it](mailto:segreteria@commissionegaranziasciopero.it)**  
**[segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it](mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it)**  
**Fax 06.94539680**

**Oggetto:** *Comunicazione dell'astensione dalle udienze civili e penali dal 20 al 24 febbraio 2017.*

La Feder.M.O.T., Federazione Magistrati Onorari di Tribunale, in esecuzione della conforme delibera adottata dal proprio Consiglio Direttivo e per le ragioni condivise per la massima parte dalle Associazioni ANGDP, CGDP, UNAGIPA e UNIMO, comunica l'astensione dalle udienze civili e penali nei termini che seguono.

L'Italia continua a collocarsi all'ultimo posto tra i Paesi membri dell'UE con riferimento al grado di efficacia, efficienza, tempestività della risposta giudiziaria e delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il Governo, dopo avere varato ogni possibile compressione della "domanda giudiziaria" (sbarramenti tributari, depenalizzazione, filtri processuali, ampliamento dei riti sommari, obbligatorietà degli adempimenti conciliativi), continua a impedire l'incremento della "risposta giudiziaria", attuabile attraverso l'aumento e la razionalizzazione dell'apporto dei magistrati onorari, così disapplicando il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Il Governo discrimina i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, disincentivando o impedendo un loro più efficace apporto e così **gravando irragionevolmente i magistrati di ruolo con la persistente attribuzione di funzioni che potrebbero essere più razionalmente devolute a quelli onorari.**

Nonostante il Comitato europeo per i diritti sociali del Consiglio d'Europa, lo scorso 16 novembre 2016, abbia definitivamente stabilito che l'Italia deve assicurare a questi ultimi una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o paternità e il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione, stabilendo anche la natura discriminatoria dell'attuale inquadramento della magistratura onoraria, il Governo italiano prosegue nei loro confronti la disapplicazione dei principi sanciti nella Costituzione italiana (artt. 36, 37, 38 e 107 Cost.), nella Raccomandazione sui giudici approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2010)12 del 17 novembre 2010 (applicabile a chi concorra stabilmente all'esercizio della giurisdizione) e nelle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea *O'Brien e Mascolo*.

Le predette fonti costituzionali e sovranazionali condurrebbero alla necessità di modificare e integrare i contenuti della legge 57/2016 che, nel delegare al Governo la riforma della categoria, impedisce di prorogare i loro contratti per oltre quattro quadrienni e contiene irragionevoli limitazioni al loro utilizzo *full-time*, vietando carichi di lavoro che pregiudichino l'esercizio di altra concomitante attività retribuita.

La segnalazione di tali criticità, d'altronde, era stata ignorata dal Governo che, durante l'iter parlamentare di approvazione della delega, aveva pervicacemente imposto il proprio iniquo disegno di legge, ingiungendone l'acritica approvazione alle Camere, entro tempi contingentati, a colpi di maggioranza, col respingimento in blocco di quasi tutti gli emendamenti che avrebbero potuto riequilibrarne i passaggi più iniqui e disfunzionali al buon andamento della giustizia.

All'indomani dell'approvazione della predetta legge, il Ministro aveva nondimeno osservato come la delega consentisse comunque innovazioni migliorative rispetto allo *status quo* e come fosse il massimo punto raggiungibile nel contemperamento tra le istanze della categoria e quelle della magistratura di ruolo, a suo dire ostile a una più netta stabilizzazione di quella onoraria.

Aveva tuttavia garantito che sarebbe stata fatta applicazione dei poteri legislativi delegati nella misura massima possibile, ai fini di sancire un più dignitoso inquadramento della magistratura onoraria e di accordare a quest'ultima il massimo possibile riconoscimento di competenze funzionali e di diritti, tra cui quelli alla permanenza in servizio per ulteriori sedici anni e a una retribuzione prevalentemente fissa completa di adeguata contribuzione previdenziale.

Autorevoli esponenti del Ministero della giustizia hanno tuttavia rivelato, più recentemente, in contesti ufficiali, la notizia che **la delega legislativa di cui alla citata L. 57/2016 sarà esercitata solo in minima parte e secondo linee direttrici diagonalmente opposte a quelle anticipate dal Guardasigilli all'indomani della sua pubblicazione.**

La delega resterà "lettera morta" in materia di trasferimenti e di riforma disciplinare; non saranno previsti tutti gli ulteriori quadrienni di permanenza in servizio oltre a quello in corso e **i magistrati onorari potranno essere utilizzati dai capi degli uffici giudiziari per non più di una volta a settimana!**

Tale virata mirerebbe a dimostrare – e non é chiaro come – la natura non discriminatoria del trattamento riservato al magistrato onorario, in quanto, rendendo quanto mai saltuario l’apporto fornito da tale figura professionale, si perseguirebbe l’intento politico di eludere i moniti dell’Europa, ove è stato avviato un precontenzioso EU-PILOT che potrebbe sfociare in una procedura di infrazione avente a oggetto proprio la discriminazione dei magistrati onorari.

Il Governo si dispone insomma ad attuare una precarizzazione ancora più generalizzata e acritica della magistratura onoraria, confidando che tale destrutturazione estrema possa, secondo una paradossale logica che prescinde dal buon andamento della funzione giudiziaria, salvare l’Italia da un epilogo invero auspicabile dai cittadini: la stabilizzazione lavorativa e previdenziale dei magistrati onorari e il rafforzamento del loro apporto funzionale.

L’interesse pubblico prevalente su qualsiasi altro dovrebbe infatti essere quello al rilancio della giustizia ordinaria, in quanto correlato strettamente alla tutela dei cittadini e al rilancio dell’economia di libero mercato; ma il Governo sembra pretermetterlo, sul presupposto che prevalgano su di esso altri interessi non tutelati dall’ordinamento, quale quello di impedire una riqualificazione, della magistratura onoraria, a torto ritenuta dal Ministro pregiudizievole per le prerogative esclusive di quella di ruolo.

Tale motivazione non solo suscita lo sdegno di chi abbia a cuore, ritenendole prevalenti su eventuali interessi corporativi, le sorti dello Stato e l’efficiente esercizio delle sue funzioni primarie, ma attinge a una **preoccupazione completamente infondata**, che può essere fugata dalla semplice lettura della nostra Costituzione.

**Nella nostra Carta fondamentale si pongono precisi limiti alla magistratura onoraria, vincolanti sia per il legislatore nazionale sia per quello sovranazionale.**

L’ordinamento costituzionale consente al legislatore di distinguere i magistrati soltanto in base alle **funzioni** esercitate (art. 107, comma 3 Cost.); in coerenza con tale limite, **la nomina di magistrati onorari è ammessa per le sole funzioni attribuite a giudici singoli** (art. 106, comma 2, Cost.), ossia **meno rilevanti** rispetto a quelle devolute ai magistrati di carriera reclutati tramite concorso (art. 106, comma 1) o tramite chiamata diretta alle funzioni di consigliere della Cassazione (art. 106, comma 3, Cost.).

Tale criterio distintivo costituisce anche un controlimite invalicabile dal legislatore comunitario, in quanto le modalità di riparto delle funzioni giudiziarie, rispettivamente devolvibili ai magistrati di carriera e onorari, afferiscono alla così detta funzione costitutiva, ossia all’instaurarsi dello Stato come potere supremo che stabilisce, per assolvere alle proprie funzioni, quali di esse siano attribuite ai singoli organi del proprio ordinamento, aspetto non sindacabile, di per sé, dal diritto sovranazionale e dalle relative corti giurisdizionali, in quanto afferente ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano.

Impregiudicata da parte del vigente impianto costituzionale è quindi la possibilità che, tra le superiori funzioni riservate alla magistratura di ruolo, vi siano quelle afferenti l'elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno e quelle c.d. presidenziali, semi-direttive e direttive, ossia che implicano un coordinamento o una direzione di altri singoli magistrati.

Coerentemente con tale impianto, il legislatore ordinario ha ritenuto di potere attribuire a magistrati onorari anche funzioni di appello (è il caso dei giudici ausiliari delle sezioni civili delle corti d'appello), prescindendo dal conseguimento del corrispondente grado nella carriera giudiziaria della magistratura di ruolo, ma non anche, ad esempio, funzioni di presidenza dei collegi giudicanti.

Un coinvolgimento vi è poi stato per i magistrati onorari nell'attività di autogoverno, ma limitatamente alle attività istruttorie che più strettamente li riguardano e nel solo livello decisionale locale, ossia in seno ad organi distrettuali quali i consigli giudiziari, alle cui funzioni organizzative e disciplinari essi concorrono, senza tuttavia integrarne la composizione plenaria nella fase deliberante finale.

In coerenza con l'assetto sopra ricostruito, le pronunce degli organi sovranazionali – che agitano immotivatamente gli Uffici tecnici di via Arenula, inducendoli a frettolose e autolesionistiche contromosse di assai dubbia legittimità costituzionale – sono rispettose delle prerogative del ordinamento nazionale italiano in ordine al riparto di funzioni tra magistratura di ruolo e onoraria, né mai potrebbero ingerirsi in tale aspetto sulla base dei vigenti trattati o senza violare, per i predetti motivi, i citati controlimiti dell'ordinamento costituzionale italiano.

Tali pronunce si limitano infatti a stigmatizzare l'abusivo ricorso al lavoro temporaneo e il disconoscimento dei diritti retributivi e previdenziali riconosciuti ad altri lavoratori che esercitino le medesime funzioni, sotto la premessa che la stessa Costituzione italiana non contempla tale singolarità, neppure implicitamente o *per relationem*, tra quelle connaturali alla figura del magistrato onorario.

Anzi, tali violazioni integrano una discriminazione rilevabile già sulla base della Costituzione italiana.

**La nostra Carta fondamentale non prevede, infatti, tra magistrati, distinguo ulteriore rispetto a quello fondato sulle funzioni, ma al contempo accorda indistintamente ai magistrati tutti, prescindendo dalla natura delle funzioni devolute, i diritti di inamovibilità di sede e di dispensa dal servizio** (contemplati dall'art. 107, comma 1, Cost.), a loro volta strumentali alla salvaguardia della intera magistratura, costituendola come ordine autonomo da ogni altro potere.

**È ora appena il caso di osservare che tali guarentigie non tollerano deroghe neppure per i magistrati onorari, in quanto tale eventualità consentirebbe di precarizzare l'intera magistratura o gran parte di essa devolvendo a magistrati monocratici non autonomi e non indipendenti tutte le funzioni attribuite a giudici singoli** (ipotesi in astratto compatibile col dettato di cui all'art. 106, comma 2, Cost.).

Né contrastano con tale ricostruzione quelle pronunce nazionali con le quali corti italiane, composte da magistrati di ruolo, hanno talvolta negato l'inclusione di alcune specifiche figure di magistrati onorari nel così detto "ordine giudiziario", con tale locuzione essendosi fatto riferimento alla carriera giudiziaria, e non anche al complesso unitario della magistratura e, quindi, al sottosistema giurisdizionale composto da chi eserciti - a qualunque titolo legittimo, inclusa la nomina onoraria - la funzione giudiziaria.

La Corte Costituzionale ha poi sempre negato che possa istituirsi, attraverso la qualificazione onoraria del rapporto di servizio, una figura precaria di magistrato, esprimendo circostanziata tolleranza verso eventuali compressioni del divieto costituzionale in parola, esclusivamente in considerazione della natura meramente temporanea delle norme, di rango legislativo ordinario, che hanno talvolta permesso un affievolimento, limitato al breve periodo, delle garanzie di autonomia e indipendenza dell'intera magistratura, coesenziali a tutte le sue componenti costitutive.

In tale solco si poneva l'art. 245 del D.lgs 51/1998, il quale consentiva la persistente presenza di magistrati onorari negli uffici giudiziari di tribunale e presso le relative procure, ma solo sino al varo di una riforma della categoria che fosse stata attuata ai sensi dell'art. 106 della Costituzione; ossia, come osservato, individuando criteri di riparto tra magistratura di ruolo e onoraria fondati sulla natura delle funzioni devolute a quest'ultima.

Più lineare è invece la soluzione della questione relativa agli aspetti retributivi, assicurativi e previdenziali: trattasi di diritti che riguardano il lavoratore, prima ancora che il magistrato; la natura onoraria del servizio reso consente quindi una diversa qualificazione civilistica o fiscale dei compensi retributivi, attraverso la esclusiva corresponsione di indennità in luogo dei trattamenti compositi erogati ai magistrati di carriera che includono sia stipendi sia indennità. Deve però escludersi, come per gli altri funzionari onorari (solitamente componenti di organi elettivi monocratici o collegiali) che possa essere negata la corresponsione di indennità adeguate, ossia proporzionate alla funzione assolta.

Nel caso di specie, la gratuità della prestazione è viepiù esclusa dalla natura tutt'altro che onorifica di un incarico che si presenta connotato da adempimenti di rilevanza, complessità e gravosità tali collocare chi ne sia titolare ai vertici dello Stato-comunità, in quanto soggetto professionalmente addetto all'apparato giurisdizionale per il tempo di effettiva attribuzione e di concreto esercizio dei relativi poteri.

Tali caratteri trovano, a valle, conferma nell'inquadramento fiscale dei predetti compensi, percossi, tra gli altri, dal tributo IRPEF.

Deriva da tali valutazioni che la modicità dei compensi talvolta previsti dall'ordinamento è riconducibile esclusivamente alla loro inadeguatezza fattuale e non trova giustificazione nella connotazione pseudo-gratuita o riparatoria degli emolumenti erogati, che sarebbero altrimenti sottoposti ad altro regime impositivo.

**Le predette considerazioni intendono dimostrare come occorra tenere distinto l'aspetto lavoristico e quello ordinamentale.**

L'approccio condiviso dal Governo, sin dal varo dello schema di legge delega, ora enfatizzato dall'inaccettabile deriva autocratica che si prospetta in sede di decretazione attuativa, accede invece a una confusionaria commistione tra lo statuto del magistrato onorario come lavoratore (qualifica non a caso negatagli secondo una più retriva interpretazione) e quello che gli compete come organo della giurisdizione ordinaria.

**Chiarito che il riconoscimento dei diritti lavorativi non comparta la condivisione da parte dei magistrati onorari di ulteriori prerogative riservate ai magistrati di ruolo, quali la titolarità l'elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno o l'accesso a funzioni direttive e semi-direttive (progressione di carriera),** appare evidente come ostativi al riconoscimento a favore dei magistrati onorari dello status di lavoratori a tempo indeterminato, con la corresponsione di retribuzioni proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto, vi siano esclusivamente pregiudizi ideologici o, più tecnicamente, interessi "altri" rispetto al buon andamento della funzione giudiziaria.

Tali concorrenti interessi non appaiono tuttavia ancorati a valori di rilevanza costituzionale confrontabile con quelli che presidiano l'imparziale ed efficiente esercizio della giurisdizione, soprattutto all'esito della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), che impone al legislatore ordinario di riconsiderare in un'ottica di efficienza ed efficacia anche l'apporto della magistratura onoraria.

Consapevole di tale ineluttabile scenario, il Parlamento aveva anche impegnato il Governo, con formale ordine del giorno, a riconoscere una retribuzione annua non inferiore a 36.000 Euro per i magistrati onorari, a riprova della necessità di riprogrammare in chiave moderna la figura professionale in esame, ponendola al riparo da quella condizione di disagio discendente da un trattamento economico pseudo-gratuito tipico del mero volontariato sociale.

Una siffatta riqualificazione appare preferibile, anche sotto il profilo della finanza pubblica, rispetto all'inabissamento della magistratura onoraria che si determinerebbe tentando di compensare il ridotto utilizzo *pro capite* dei magistrati onorari con l'ampliamento indiscriminato della loro consistenza numerica da 5.000 a 13.000 unità (secondo l'ipotesi prospettata dai tecnici di via Arenula, che ipotizzano 8.000 nuovi reclutamenti aggiuntivi).

Deve infatti osservarsi che accordare a **13.000 magistrati onorari** un compenso annuo esiguo, di **20.000 euro lordi**, comporta il medesimo stanziamento in bilancio necessario per riconoscere un compenso annuo lordo di **52.000 euro** ai **5.000 magistrati onorari** attualmente in servizio. Tuttavia 13.000 magistrati che lavorassero un solo giorno a settimana per tutto l'anno, senza alcuna sospensione feriale, assicurerebbero solo **702.000** giornate lavorative effettive; mentre 5.000 magistrati onorari che lavorassero 4

giorni a settimana, assentandosi per ferie 8 settimane all'anno (32 giorni), assicurerebbero **920.000** giornate lavorative effettive, ossia il **31% in più**.

Quale dunque può essere l'utilità di arruolare fino a 13.000 magistrati precari, anziché stabilizzarne 5.000 cui si riconoscano i diritti lavorativi in parola?

L'Associazione nazionale magistrati si d'altronde sempre opposta a un consistente incremento della pianta organica della magistratura di ruolo, sul fondato presupposto che l'asticella della qualità non potesse essere abbassata e che una eccessiva parcellizzazione della giurisdizione insidiasse l'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana; tali assunti, se condivisi, valgono anche per la magistratura onoraria.

Ma ancora più dirimente pare l'osservazione che è decisamente più convincente ed efficiente un modello organizzativo che punti sulla presenza di un limitato numero di lavoratori fidelizzati alla propria funzione, piuttosto che su una galassia di "consulenti" saltuari, opportunisticamente collegati all'esercizio della funzione giudiziaria da un rapporto ad occasionale chiamata, ossia al di fuori di una quotidiana e continuativa osmosi con l'ufficio giudiziario di appartenenza e con lo stabile e professionale esercizio di una così delicata funzione.

Invero la mossa del Governo suona come ispirata da un contegno che, col massimo rispetto per l'Esecutivo, ma con la necessaria schiettezza richiesta da relazioni istituzionali leali, potrebbe essere definito obiettivamente ritorsivo verso le iniziative a tutela assunte dalla categoria in sede sovranazionale.

Le dichiarazioni di chi accudisce la delicata vicenda convergono, infatti, come ricordato, nell'individuare l'origine della imminente "controriforma" unicamente nell'attivazione delle procedure precontenziose in sede comunitaria; quasi che in precedenza a tali iniziative non sussistessero i medesimi vincoli sovranazionali dedotti in sede eurocomunitaria o quasi non fossero stati, detti vincoli, posti in evidenza insistentemente dalle rappresentanze della magistratura onoraria, ben prima del varo della legge delega 57/2016.

Dietro l'approccio del Governo è impossibile non scorgere le interferenze di una struttura ministeriale che fa propria certa tralatizia cultura del sospetto verso il magistrato onorario, visto come entità da utilizzare mantenendolo al contempo a distanza.

Tale approccio, di cui non si ignora l'iniziale ragionevolezza, sconta oggi il suo anacronismo e rischia di essere disallineato da quello dai magistrati titolari di responsabilità dirigenziali negli uffici giudiziari, i quali, pur avendo la stessa provenienza e appartenenza organica dei propri colleghi in forza al dicastero di Via Arenula, hanno negli ultimi anni assunto posizioni conseguenti alla maturata consapevolezza che le istanze della magistratura onoraria sono infine funzionali al rilancio della giustizia ordinaria e dell'intera magistratura e coerenti con identità

professionali che hanno compiuto importanti avanzamenti culturali, favoriti dal vigente sistema di formazione permanente.

La sensazione è che i tecnici ministeriali applicati a funzioni di supporto, abbiano insomma smarrito il *link* con tale più attuale linea istituzionale, testimoniata anche dalle recenti manifestazioni di solidarietà dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio superiore della magistratura e di singoli capi di rilevanti uffici giudiziari.

Non si è disposti a credere che, come nella nota favola di Rodari che parlava di un invisibile vestito del re, tali alti consessi e autorità siano propensi a simulare simpatie non corrispondenti al proprio sentire, celebrando le lodi di una veste giurisdizionale che in realtà non vedano e non riconoscano attribuibile anche ai magistrati onorari.

L'apporto dei magistrati onorari è infatti riconoscibilissimo e l'obiettivo oscuramento delle risultanze statistiche ufficiali non è in grado di celare la loro opera, ben visibile di giorno in giorno e sempre di più in tutte le aule giudiziarie d'Italia.

È quindi giunto il momento che la verità su tale figura, coesistente al sistema, sia portata allo scoperto e il nodo, tutto italiano, di una magistratura professionale ma precaria, sia sciolto individuando ipotesi di riforma coerenti con la salvaguardia della sua autonomia e indipendenza, valori non sacrificabili sull'altare di interessi corporativi, peraltro reinterpretati troppo liberamente da chi ha esteso i testi della legge delega e si accinge a redigere i relativi decreti attuativi.

Si allude in particolare al fatto che **una magistratura onoraria debole, quale quella disegnata dalle fonti legislative già promulgate o di prossima emanazione, è disfunzionale non solo al cittadino utente, ma anche a quella magistratura di ruolo che** – al pari di altri apparati e sistemi pubblici, come il personale delle carriere prefettizia, diplomatica, o degli ufficiali e dirigenti delle forze armate e di polizia – **deve pur disporre dietro di sé di una “seconda linea”, sulla quale caricare stabilmente il peso delle proprie attività seriali o di più attenuato rilievo.**

**Diversamente la magistratura così detta “togata” è destinata a soccombere sia in termini di efficienza, sia in termini di reputazione** goduta presso la collettività statale, di cui è la massima e più diretta espressione allorché pronuncia le proprie sentenze “in nome del Popolo italiano”.

Impedire una forte valorizzazione della magistratura onoraria, senza al contempo esprimere soluzioni alternative credibili per il rilancio della funzione giudiziaria, appare oggi tanto più anacronistico in relazione all'evoluzione del diritto sovranazionale, che non intende con i propri arresti insidiare il primato della magistratura di ruolo, ma solo tutelare un novero minimo di diritti e tutele che prescindano dallo status di magistrato di ruolo o onorario, sul presupposto, sostanzialmente enunciabile coi termini utilizzati dalla nostra stessa Costituzione, che essi si distinguano tra loro – come già ricordato – per la sola diversità di funzioni.



Il bilanciamento tra l'interesse di certa parte della magistratura di ruolo a marcare la distanza con quella onoraria e l'impossibilità della prima di riassorbire le competenze della seconda, non può che condurre alla scelta di potenziare l'apporto dei magistrati onorari stabilizzandone la presenza nell'ordinamento giudiziario, pur ribadendo le loro competenze e prerogative in coerenza col già citato precetto costituzionale, che impone una distinzione sulla base della qualità delle funzioni attribuibili ai magistrati onorari, consentendo di ammettere i soli magistrati di ruolo alla titolarità delle prerogative dirigenziali e dell'autogoverno.

Benché l'esercizio della funzione politica sia libera negli scopi e non ancorata all'obbligo meta-giuridico di rispettare gli stringenti accordi istituzionali assunti con la categoria qui rappresentata, appare evidente che essa non potrà che tradursi in atti legislativi sui quali la Corte Costituzionale e gli Organi di giustizia europei eserciteranno il controllo di legittimità costituzionale e di coerenza col diritto eurocomunitario.

In tali sedi non potranno che essere confermati gli attuali approdi della Corte di giustizia e del Consiglio d'Europa, i quali già hanno individuato come elusivi del divieto di discriminazione le attuali discipline della magistratura di pace italiana e di quella onoraria britannica; incombe poi sull'attuale inquadramento dei magistrati onorari di tribunale italiani una probabile pronuncia di infrazione avanti alla Commissione europea.

Partendo da tali presupposti, appare poco plausibile che una ulteriore precarizzazione dei magistrati onorari consenta di negare la natura discriminatoria del nuovo assetto.

**La complessiva condotta del Governo, disfunzionale al buon andamento della funzione giudiziaria, si pone quindi in evidente e insanabile contrasto con l'autonomia e l'indipendenza dell'intero ordine giudiziario, integrando un vero e proprio conflitto tra poteri dello Stato** ai quali, la Costituzione, accorda prerogative di reciproca autonomia, invero ancora più esplicite con riferimento alla tutela accordata all'ordine giudiziario, del quale la magistratura onoraria è una componente non sacrificabile, in quanto titolare di giurisdizione piena nei procedimenti a essa devoluti in base a criteri di competenza (come nel caso del giudice di pace) o di ordinaria assegnazione delle attività giudiziarie (come nel caso dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici ausiliari presso le corti d'appello).

**Per rappresentare il proprio disagio all'opinione pubblica e stimolare lo stanziamento delle risorse necessarie a una rimodulazione della spesa pubblica che includa la copertura dei sconosciuti diritti economici e previdenziali suddetti, rafforzando l'apporto della magistratura onoraria al buon andamento della giustizia civile e penale, appare quindi necessaria una mobilitazione di massa che includa varie forme di protesta, tra cui l'astensione dalle udienze, al fine di stimolare un ripensamento del Governo che lo induca a rimodulare in chiave pluralista e democratica la riforma della magistratura onoraria, ventilandone i contenuti con i valori insopprimibili del dettato costituzionale.**

Tutto ciò premesso, la scrivente

## **proclama**

l'astensione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio nella Repubblica dalle udienze civili e penali e dalle altre attività d'istituto dal 20 al 24 febbraio 2017, ai sensi del paragrafo n. 1 del Codice di Autoregolamentazione pubblicato nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 2003.

Invita al contempo il Consiglio Superiore della Magistratura, la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, i Capi degli uffici giudiziari, gli Organismi forensi e le Associazioni dei consumatori a voler prendere posizione in ordine a quanto richiesto dai magistrati onorari – ossia il mero proseguimento del rapporto di servizio, inteso come rapporto tendenzialmente *full-time*, sino all'età pensionabile e la riqualificazione economico previdenziale – fermo restando l'assoluto rispetto della prevalenza funzionale della magistratura di ruolo, tra cui la progressione economica e di carriera, l'elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno, la titolarità delle funzioni di coordinamento, presidenziali, semi-direttive e direttive.

Il Presidente vicario  
Dr. Raimondo Orrù

